



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. ADRIANO REALI
DR. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 28/8/2020

BOLLETTINO INFORMATIVO n.11/2020

In data 14/8/2020 è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. decreto agosto, D.L. 104 del 14/8/2020, di cui esaminiamo di seguito le principali novità di carattere fiscale. Il decreto è entrato in vigore il 15/8/2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 13/10/2020; come sempre accade per i decreti legge, il testo normativo potrà subire modifiche prima della sua conversione definitiva in legge.

Contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione (art. 58)

Per le imprese con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) viene previsto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti da filiere agricole e alimentari made in Italy, allo scopo di valorizzare la materia prima del territorio.

Condizione per la spettanza del contributo è che il fatturato medio del periodo marzo-giugno 2020 sia inferiore ai $\frac{3}{4}$ del fatturato medio del medesimo periodo del 2019. Un apposito decreto ministeriale stabilirà le modalità operative per presentare la richiesta.

Contributo a fondo perduto per le attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici (art. 59)

Viene previsto un contributo a fondo perduto per le imprese che effettuano attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei Comuni turistici (Roma è ovviamente compresa tra questi). La condizione, in questo caso, è che il fatturato di giugno 2020 sia inferiore ai $\frac{2}{3}$ del fatturato di giugno 2019.

L'importo del contributo si calcola applicando alla differenza tra il fatturato di giugno 2019 e quello di giugno 2020 la percentuale del:

- 15% per soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 400.000 €;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
- 5% per soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1.000.000 €.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

È previsto un importo minimo pari a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Anche in questo caso per la richiesta del contributo bisognerà attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate; lo stesso non potrà essere cumulato con quello previsto al punto precedente.

Credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo (art. 77)

Il credito d’imposta già previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio da provvedimenti precedenti viene ora esteso al mese di giugno.

Ricordiamo anche che in sede di conversione in legge del Decreto rilancio, sono state apportate alcune importanti modifiche alla normativa in questione:

- sono state ammesse al beneficio anche le imprese di commercio al dettaglio che hanno avuto ricavi 2019 superiori a 5.000.000 €; in questo caso, tuttavia, il credito d’imposta è ridotto a $\frac{1}{3}$, per cui è pari al 20% del canone di locazione (10% nel caso di affitto d’azienda);
- per i tour operator e le agenzie di viaggio è stato eliminato il limite dei 5.000.000 € di ricavi nel 2019, per cui questi soggetti (come già avveniva per le strutture alberghiere e agrituristiche) possono fruire del credito d’imposta in misura piena (60% del canone di locazione o 30% in caso di affitto d’azienda) a prescindere dall’ammontare dei ricavi 2019.

Contributo a fondo perduto per agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche (art. 77)

Viene incrementata la dotazione prevista per l’apposito fondo, rispetto al quale il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) ha finalmente annunciato l’imminente emanazione del decreto contenente i criteri per stabilire la spettanza o meno del contributo.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- ❖ iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco 79.11 e 79.12;
- ❖ essere imprese attive e non avere procedure concorsuali in corso;
- ❖ avere sede legale in Italia;
- ❖ essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;
- ❖ non essere destinatari di sanzioni interdittive;
- ❖ essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi;
- ❖ assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Il contributo sarà pari a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 23 febbraio–31 luglio 2019 e 23 febbraio–31 luglio 2020 pari al:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 400.000 €;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1.000.000 € e fino a 50.000.000 €;

- 5% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50.000.000 €.

Il contributo verrà erogato al netto di quanto eventualmente percepito a titolo di contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni previsto dal decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

Una volta terminato l'iter per la pubblicazione del decreto verranno comunicate le modalità di richiesta del contributo stesso.

Abolizione saldo IMU per alberghi e stabilimenti balneari (art. 78)

Sono esonerati dal versamento del saldo IMU 2020 gli stabilimenti balneari, gli immobili degli stabilimenti termali, gli immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, delle case vacanze, ecc., a condizione che il proprietario del bene sia anche gestore dell'attività che vi viene esercitata. Gli stessi immobili erano già stati esonerati dal versamento dell'acconto IMU 2020.

Vengono inoltre esonerati dal saldo IMU anche gli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, nonché gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che il proprietario del bene sia anche gestore dell'attività che vi viene esercitata.

Infine gli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli vengono esonerati anche dall'IMU 2021 e 2022, sempre a condizione che il proprietario del bene sia anche gestore dell'attività che vi viene esercitata.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di società sportive (art. 81)

Per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie (comprese sponsorizzazioni) a favore di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive sia professionistiche che dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento non deve essere inferiore a 10.000 €, deve essere effettuato tra il 1/7/2020 e il 31/12/2020 con strumenti di pagamento diversi dal contante e destinato a soggetti che nel 2019 hanno prodotto in Italia ricavi non inferiori a 200.000 € e non superiori a 15.000.000 €.

Il credito d'imposta è pari al 50% dell'investimento, salvo che le risorse stanziare non siano sufficienti, nel qual caso la percentuale sarebbe destinata a diminuire.

Rateizzazione dei versamenti d'imposta sospesi (art. 97)

Per i versamenti d'imposta scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, rinviati da precedenti provvedimenti al 16 settembre, e pagabili in 4 rate mensili, viene prevista un'ulteriore e più conveniente modalità di pagamento: il 50% dell'importo dovuto potrà essere versato entro l'originaria scadenza del 16/9, ovvero in 4 rate mensili uguali con scadenza al 16/9, 16/10, 16/11 e 16/12 (come previsto in precedenza). Il restante 50% si potrà rateizzare fino a un massimo di 24 rate mensili, con prima rata scadente il 16/1/2021.

Proroga termine versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP per i soggetti ISA (art. 98)

Per i soggetti ISA il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap è spostato dal 30/11/2020 al 30/4/2021. La proroga si applica però soltanto ai soggetti il cui fatturato relativo al primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente.

Sospensione dei termini di riscossione (art. 99)

Viene prorogata la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle emesse dagli Agenti della riscossione (AdER, Ente locale, ecc.); pertanto viene stabilito che le cartelle con termini di pagamento scadenti tra l'8/3/2020 ed il 15/10/2020 (in precedenza era 31/8/2020) sono posticipati al 30/11/2020 (in precedenza era 30/9/2020).

Anche la norma che prevede che la decadenza dalle dilazioni relative a cartelle di pagamento si verifica non più a seguito del mancato pagamento di cinque rate, bensì di dieci viene estesa a tutte le dilazioni richieste fino al 15/10/2020 (in precedenza era 31/8/2020).

Nuova rivalutazione dei beni delle imprese (art. 110)

Viene introdotta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa, che potrà essere effettuata nel bilancio 2020.

La norma appare molto conveniente rispetto a quelle analoghe che si sono susseguite nel recente passato, in quanto:

- la rivalutazione può avere valenza solo civilistica, e quindi può essere effettuata a costo zero, con il vantaggio di incrementare il patrimonio netto dell'impresa;
- a scelta può avere anche rilevanza fiscale, versando un'imposta del 3% sui maggiori valori iscritti in bilancio: si tratta quindi di un'aliquota molto più bassa rispetto alle recenti rivalutazioni;
- la rivalutazione può essere effettuata anche su beni singoli, senza più fare riferimento a categorie omogenee, e ciò facilita ulteriormente la sua applicazione;
- l'imposta sostitutiva può essere versata in 3 rate annuali;

- i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione sono riconosciuti a partire dal 2021 per quanto riguarda gli ammortamenti, e a partire dal 2024 per quanto riguarda le plusvalenze;
- nel caso di rivalutazione valida anche ai fini fiscali, la relativa riserva (che è in sospensione d'imposta), può essere affrancata versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.